

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Congedi. — Convalidamento di due elezioni. — Presentazione di un progetto di legge per spesa straordinaria occorrente all'acquisto di materiale di artiglieria. — Istanza del deputato Marolda-Petilli sull'interpellanza da lui già annunziata sul dazio consumo. — Comunicazione del presidente del Consiglio La Marmora della nomina del generale Angioletti a ministro per la marineria. — Interpellanza del deputato La Porta circa la conversione ed esazione delle decime, e prestazioni ecclesiastiche in Sicilia — Risposte dei ministri di grazia e giustizia e culti, Vacca e delle finanze, Sella e spiegazioni del deputato Cordova — Si delibera di porre in discussione la proposta di legge per l'abolizione delle decime. — Presentazione di due disegni di legge per l'ordinamento del museo industriale a Torino, e per la promulgazione della legge forestale 21 agosto 1826 nelle provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, ecc., proposta di urgenza. — Relazione sui disegni di legge per l'esecutorietà delle leggi: bonifiche dei terreni paludosi; magazzini generali per il commercio. — Presentazioni diverse di petizioni. — Annunzi d'interpellanze dei deputati Marolda-Petilli, Mellana e Borella. — Istanze del deputato Chiaves circa la distribuzione della relazione sull'inchiesta intorno ai casi di Torino del settembre 1864 e riguardo ai documenti, e spiegazioni dei deputati De Sanctis F. e Biancheri. — Annunzio d'interpellanza del deputato Conforti sull'estradizione dei briganti La Gala e compagni — È fissata per domani. — Discussione del disegno di legge per spesa occorrente all'istituto clinico di Napoli — Osservazioni dei deputati Sanguinetti, Mellana e Bruno — Approvazione dell'articolo unico emendato. — Istanza del presidente — Votazione da rinnovarsi.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GIGLIUCCI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

10231. Tre mila e più abitanti della diocesi d'Ascoli-Piceno ed alcuni altri della diocesi di Cassano ricorrono contro la proposta soppressione delle corporazioni religiose.

10232. Sessantatre cittadini di Monteleone di Calabria, invocando l'esempio del recente scioglimento della Camera di commercio di Aquila, fanno istanza perchè simile provvedimento venga esteso a quella di Catanzaro.

10233. Dolfi Giuseppe, presidente, e Piccini Francesco, segretario del Comitato fiorentino della *Fratellanza artigiana d'Italia*, rassegnano al Parlamento una deliberazione di quella Società a favore dell'abolizione della pena capitale.

10234. Cento ottantacinque artigiani-cottimanti addetti alla manifattura dei tabacchi di Firenze chiedono sia loro quindi innanzi concessa una mercede netta di 30 centesimi almeno per ogni centinaio di sigari.

10235. Quarantaquattro elettori politici di Bonefro in Molise pregano la Camera di volere affrettare la discussione del progetto di legge relativo alle corporazioni religiose la cui soppressione essi ravvisano sommaramente urgente per la prosperità del paese.

10236. La Giunta municipale di Trapani chiede che il limite imposto ai comuni dall'art. 10 del progetto di

legge sull'asse ecclesiastico, nell'uso degli abbandonati locali monastici, venga tolto e che tale facoltà sia estesa a qualunque uso civile e di pubblica utilità.

10237. Cento settanta cittadini di Naro in provincia di Girgenti dichiarano che nel sottoscrivere la petizione sporta da quel vicario capitolare contro la soppressione delle corporazioni religiose fu sorpresa la loro buona fede, e perciò nel ritirare dalla medesima le loro firme fanno voti perchè quella legge venga al più presto approvata.

10238. La Giunta municipale di Mortara ricorre alla Camera perchè nella discussione della legge di riordinamento delle ferrovie del regno voglia provvedere onde lasciato libero il campo alla costruzione di una strada ferrata tra *Vercelli* e *Mortara* sia esteso alla medesima l'obbligo imposto coll'articolo 6° del capitolato alla *Società delle ferrovie lombarde* e dell'*Italia centrale*, il quale si riferisce a quelle strade, di cui tale Società assunse l'esercizio.

10239. Il Consiglio comunale e novantasei abitanti di Andretta, in Principato Ulteriore, reclamano vivamente contro l'abbandonata costruzione della ferrovia di Conza e si raccomandano alla Camera perchè voglia salvare gli interessi generali di quattro provincie che sarebbero in questo caso sacrificati ai particolari di alcune località.

10240. Carollo Giuseppe, da Trapani, domiciliato in Paceco, chiede la dispensa di alcuni mesi che gli mancano a potersi presentare al concorso d'un posto di notaio vacante in quella città.

10241. Il Consiglio comunale, il clero ed i notabili di Atella, in Basilicata, fanno vivissime istanze perchè la Camera voglia salvare gli interessi generali di parecchie provincie mantenendo la linea ferrata di Conza che si vorrebbe sacrificare a quella di Benevento.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il deputato Ara — La prima dispensa della sua raccolta delle decisioni della Corte dei conti, copie 2;

La tipografia Colnago di Milano — Considerazioni ai deputati del Parlamento italiano sulla conversione dell'asse ecclesiastico, copie 4;

Il signor Romolo Piattelli, da Ripatransone — Memoria diretta ai medici ed ai chirurghi italiani, copie 6;

Il professore Filippo Manetta, da Torino — Opuscolo intitolato: *La razza nera nel suo stato selvaggio in Africa e nella sua duplice condizione di emancipata e di schiava in America*, copie 443;

Il sindaco di Pieve Lago — Indirizzo a S. M. intorno allo scioglimento di quel Consiglio comunale avvenuto per decreto regio del 30 luglio 1864, copie 2;

La signora Luisa Di Francia vedova del commendatore La Farina — Opuscolo del fu suo consorte intitolato: *La nazione è unica vera proprietaria dei beni ecclesiastici*, copie 450;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio — Relazione dei commissari speciali dell'Esposizione internazionale del 1862 intorno alla mineralogia e metallurgia, armi ed artiglierie (volumi 1° e 2°), copie 450;

La direzione della *Rivista dei comuni italiani* — Scritto intorno a proposte di leggi sulla pubblica istruzione, copie 160;

Il deputato Scoecchera — Opuscolo intitolato: *I diritti promiscui — Appendice alle considerazioni e schema di una nuova legge sul Tavoliere di Puglia*, copie 400.

Il deputato Nisco, dolente che per motivi di salute non possa recarsi alla Camera, chiede un congedo di 15 giorni.

Il deputato Carletti-Giampieri, per malattia di uno dei suoi figli, chiede un congedo di 15 giorni.

Il deputato Prosperi, per causa dei propri affari non potendosi recare a Torino, chiede un congedo di venti giorni.

Il deputato Rasponi, per curare municipali interessi astretto a fermarsi in Ravenna per qualche tempo, chiede un congedo di un mese.

Il deputato Danzetta, per motivi di salute, chiede un congedo di 15 giorni.

Il deputato Passerini-Orsini, nella necessità di sistemare alcuni suoi affari, chiede un congedo di giorni 15.

Il deputato Caso, per urgentissimi affari di famiglia, chiede un congedo di giorni 21.

(Sono accordati.)

CALVINO. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza la petizione 10236, presentata dalla Giunta municipale di Trapani, con cui chiede che nell'articolo 10 del progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose siano concesse maggiori facoltà, onde i municipi possano ottenere locali monastici per qualunque uso di pubblica utilità.

Prego altresì la Presidenza, affinchè voglia rinviare questa petizione, come è di diritto, alla Commissione che è incaricata dell'esame del suddetto progetto di legge.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà rimessa, come è di diritto, alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

RUBIERI. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n° 10234, presentata dai lavoratori della manifattura dei tabacchi di Firenze per ottenere soddisfazione a varie domande continuamente rinnovate dal 1863 in poi, intorno ad alcuni conguagli cui credono d'aver diritto sui giornalieri loro stipendi.

L'indole stessa della petizione giustifica l'urgenza, poichè è evidente che quanto più è indugiata la risoluzione di queste domande, tanto più si prolunga e per naturale conseguenza si aumenta indefinitamente lo scapito dei petenti.

(È dichiarata d'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Essendo in pronto le relazioni di due elezioni, le quali pare che non diano luogo a discussione, pregherei i signori relatori a volersi presentare alla tribuna per riferire.

MACCHI, relatore. Riferisco a nome del IX ufficio sull'elezione del collegio di Montecchio, nel quale fu eletto il signor avvocato Amos Ronchey.

Il Collegio di Montecchio è composto di tre sezioni, e conta in tutto 426 elettori, dei quali al primo scrutinio se ne presentarono 83. I voti vennero così divisi: 35 furono dati al signor Ronchey, 17 al signor Prini Massimiliano, 16 al colonnello Rainiero Taddei, e 17 andarono dispersi. Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, si dovette passare ad un secondo scrutinio, al quale si presentarono 142 votanti, ed i voti si ripartirono così: 92 al signor avvocato Ronchey, 46 al suo competitore; voti nulli 4.

Non essendo occorsa alcuna irregolarità, il signor avvocato Ronchey fu da quell'ufficio elettorale proclamato deputato; ed io, a nome del IX ufficio, ve ne propongo la convalidazione.

(È approvata.)

GIULIANI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Lodi.

Il Collegio di Lodi si compone di quattro sezioni: tre appartengono alla città di Lodi e suoi dintorni, la quarta è quella di Castel Pusterlengo.

Il numero totale degli iscritti è di 976. Alla prima

TORNATA DEL 9 GENNAIO

votazione che ebbe luogo il 18 dicembre ultimo passato concorsero votanti 350; il luogotenente generale Griffini ottenne voti 200, l'avvocato Francesco Cagnola 68; gli altri andarono dispersi.

Nessuno avendo ottenuto un numero di voti eccedente il terzo del numero degli elettori iscritti, nè più della metà di quelli che erano concorsi a votare, ebbe luogo la seconda votazione di ballottaggio, a cui si procedette il 26 dicembre ultimo passato.

Il luogotenente generale Griffini riportò voti 252, il suo competitore signor avvocato Cagnola non ne ebbe che 55, ond'è che l'ufficio principale di Lodi proclamò a suo deputato il luogotenente generale Griffini.

Le operazioni procedettero regolarmente, non vi ebbero opposizioni o reclami; quindi, a nome dell'ufficio I, io propongo alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

**PROGETTO DI LEGGE PER PROVVISIA
DI MATERIALE D'ARTIGLIERIA.**

PETITI, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per provviste straordinarie di materiale di artiglieria, nella somma in cui trovasi già stanziata in bilancio per gli anni 1865 e 1866, ma che per essere superiore alle lire 30,000 deve essere fissata per legge speciale.

Ne domanderei l'urgenza.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per la guerra della presentazione di questo progetto di legge, e, se non vi ha opposizione, sarà dichiarato d'urgenza.

**PARTECIPAZIONE DELLA NOMINA DEL GENERALE
ANGIOLETTI A MINISTRO DELLA MARINA.**

LA MARMORA, presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare alla Camera che Sua Maestà, con decreto del 21 dicembre ultimo scorso, ha nominato a ministro per la marina il cavaliere Diego Angioletti, luogotenente generale nel regio esercito.

**ISTANZA DEL DEPUTATO MAROLDA PER SVOLGERE
LA SUA INTERPELLANZA SUL DAZIO CONSUMO.**

MAROLDA-PETILLI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Sin da un mese il signor ministro per le finanze mi prometteva di assegnare un giorno per svolgere una mia interpellanza sul regolamento del dazio consumo.

Ora io lo pregherò ad assegnarlo prima che la Camera entri nei gravissimi lavori che dovranno tra breve occuparla.

SELLA, ministro delle finanze. L'onorevole Marolda

ricorderà come avesse detto di volere associare la sua interpellanza a quella dell'onorevole Polsinelli sullo stesso argomento: troverà quindi naturale che per rispondere io aspetti la presenza dell'onorevole Polsinelli, o di chi d'accordo con lui voglia assumersi di fare questa sua interpellanza. Se così non si facesse si avrebbero due interpellanze sull'argomento stesso ed a breve intervallo di tempo, ciò che non gioverebbe certamente al risparmio del tempo della Camera.

MAROLDA-PETILLI. Ricorderà il signor ministro che non io volli associare la mia alla interpellanza dell'onorevole Polsinelli, ma fu egli stesso, fu la Camera che così decretarono, ed io non vidi allora, nè vedo ancora quale affinità sia tra queste interpellanze di assai differente natura, concetto e fine, poichè l'una riguarda un contratto fatto dal Governo, l'altra, ed è la mia, si rapporta ad una lesione di legge, ed è tutta di costituzionalità, di mero diritto. Ora poi se si volesse attendere la presenza dell'onorevole Polsinelli a far questa discussione, io temo assai che non possa mai aver luogo, giacchè egli è assente e non conosco se, e quando ritornerà.

Debbo solo dichiarare per un semplice dato di fatto che l'onorevole Polsinelli ha già incaricato l'onorevole deputato Mellana di far la sua parte e svolgere la sua interpellanza; per queste ragioni io credo che la mia interpellanza potrebbe discutersi quandochessia senza attendere il ritorno dell'onorevole Polsinelli.

PRESIDENTE. Dunque formoli la sua interpellanza e me la faccia passare.

MAROLDA-PETILLI. L'ho già formulata altra volta.

PRESIDENTE. Conviene che la formoli nuovamente, perchè, sebbene non si tratti più di ammettere in massima la sua interpellanza, ma soltanto di vedere se debba discutersi separatamente da quella del signor Polsinelli, è però necessario che io interroghi in proposito la Camera.

MAROLDA-PETILLI. Allora manderò alla Presidenza la rinnovazione della mia interpellanza già presentata.

PRESIDENTE. La rinnovazione, sta bene.

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO LA PORTA SULLE
DECIME E PRESTAZIONI ECCLESIASTICHE IN SICILIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato La Porta ai ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze intorno ai decreti reali 19 maggio e 20 agosto 1864, relativi alla conversione ed all'esazione di decime e prestazioni ecclesiastiche in Sicilia.

L'onorevole La Porta ha la parola.

LA PORTA. Colla mia interpellanza ho chiamato in discussione tre dei signori ministri: il signor ministro della giustizia, come direttamente incaricato della esecuzione delle leggi, ed anche come colui che troppo rammenta avere sotto i suoi ordini la direzione gene-

rale del culto; il signor ministro delle finanze, come colui che nell'attuale questione ha una fisionomia speciale, quella di un canonico, di un abate, vicario, vescovo che egli rappresenta, insomma il privilegio clericale armato del privilegio demaniale; il signor ministro dell'interno, come incaricato di proteggere i municipii quando reclamano per abusi sofferti.

Accennate così le parti dei signori ministri, vengo, senza esordii, all'argomento della mia interpellanza.

Signori, sulla proprietà terriera in Sicilia, e specialmente sull'agricoltura, è da secoli che pesano, come un incubo fatale, il clero e le corporazioni religiose. Non solamente vi hanno pesato cogli estesi loro domini territoriali, colla loro amministrazione di manimorte che saccheggia oggi e isterilisce domani, ma ben anco con una molteplicità di diritti angarici, di balzelli vessatorii, ottenne, decime, vigesime e simili altri nomi che sono il triste frasario dell'odio, dell'oppressione e della miseria per tutta la famiglia dei coloni e dei lavoratori. Ogni anno in Sicilia una turba di rapaci gabellieri si presentava a taglieggiare tutti i prodotti del lavoro, i cereali, le erbe, il latte, il miele, gli olii, i vini, la pesca, la caccia, e fin anche le tegole e la calce.

Signori, questi balzelli, che possiamo a buon diritto chiamare angherie, quale origine storica ebbero?

Nei primi tempi della Chiesa, quando Cristo inculcava agli Apostoli la povertà come precetto, e gli Apostoli ubbidivano, allora fu pia costumanza dei credenti di fare ai sacerdoti oblazioni di ogni maniera; però crescendo la potenza della Chiesa e la sua ambizione, essa mutò accortamente la pia costumanza in precetto, e poscia coll'aiuto dei conquistatori normanni e coll'aiuto del dispotismo politico, e mercé l'ignoranza delle popolazioni, trasformò il precetto in abuso, e l'abuso in obbligazione.

Ecco l'origine di tutti questi balzelli, di tutte queste decime che si sono riscosse in Sicilia.

Ma poichè la Chiesa, persistendo nella sua ambizione, nella sua opulenza, dimenticando gli antichi precetti di Cristo, minacciava d'invadere quasi tutta la proprietà e la rendita territoriale della Sicilia, allora il progresso dei tempi, l'opera lenta del legislatore cominciò a diminuire questi abusi, ma non giunse mai a sradicarli.

Noi vediamo fin dal 25 luglio 1772 un rescritto reale il quale abolisce le decime in genere, conservando le sole prediali; vediamo nel 1813 una legge del Parlamento di Sicilia, la quale abolisce le decime con tutte le prestazioni signorili, fatta però eccezione per quelle prediali che derivano da pertinenza del suolo e di dominio, oppure da concessioni o sentenze di magistrato.

Non furono mai eseguite queste leggi.

Venne la restaurazione del 1814, e naturalmente i Governi che vivevano in Sicilia avevano bisogno dell'elemento clericale per afforzare il loro dominio. Quindi i preti ebbero favore; quindi le loro prepotenze contro i coloni continuarono allegramente; anzi nel

1833 un rescritto reale diede la formula per rendere esecutorie anche le decime, che altro titolo non avevano che un possesso decennale, prescrivendo agli intendenti di procedere con esposizioni sommarie all'accertamento, alla perizia delle decime, e con ordinanze esecutive per la loro esazione.

Era questa una procedura privilegiata della quale si armarono i preti; e naturalmente i preti ne usarono e ne abusarono.

Ma avvennero delle scene deplorevoli, i comuni negavano di eleggere i periti per accertare queste decime, le popolazioni si commovevano, specialmente le popolazioni rurali, e quindi qualche volta si ebbe a vedere la casa di qualche gabellano decimiere bruciare, quasi in olocausto alla prepotenza clericale.

Allora i Borboni che governavano in Napoli, in vista di questi fatti, e poichè gli esami giudiziari preventivi sulla legittimità di quelle prestazioni non erano avvenuti, vennero con un decreto del 1841 ad ordinare agli intendenti di far cessare tutte le prestazioni illegittime, e nello stesso tempo prescissero che quanto alle legittime se ne accertasse la legittimità innanzi ai tribunali ordinari *a cura dei titolari e preventivamente ad ogni opera di affrancamento ed inversione*, e si convertissero in danaro quelle che erano dovute in derrate.

Anche questa legge, o signori, non venne eseguita perchè i preti sono maestri nell'inutilizzare, nel tergiversare quando si tratta di mettere in pratica disposizioni che sono a proprio danno, e a profitto di classi povere.

È un precetto di carità cristiana interpretato a loro modo!

Le popolazioni quindi restarono sottoposte alla stessa prepotenza clericale.

Erano queste le condizioni sino al 1860, e mi giova averle ricordate per fare due rilievi interessanti sulle condizioni legislative in cui esistevano queste prestazioni, e questi due rilievi sono i seguenti:

Primo, che si faceva dai legislatori una distinzione giuridica fra decime personali e decime prediali, si abolivano le prime e si mantenevano le seconde. Secondariamente, che si ordinava l'accertamento giudiziario della legittimità di queste decime, prima di farle passare all'affrancamento ed alla conversione.

Per me la distinzione giuridica tra le prestazioni prediali e le personali è viziosa, essa è attinta alle nozioni del diritto feudale, alle sottigliezze del diritto canonico, ma non regge alle nozioni del Codice civile, alle teorie comuni reali e personali sulle affezioni e sugli obblighi correlativi. La terra nell'opera del decimare non serviva se non come pretesto, come misura della prestazione, ma il rapporto giuridico era col lavoro, era con la persona che pagava la decima in retribuzione del culto religioso. In effetto voi sapete che in Sicilia non si poteva riscuotere la decima se non si verificava un estremo di fatto, cioè la seminazione della terra, dove essa era applicata; e quando una terra, mentre era a seminazione, veniva tramutata in un giardino od in un

TORNATA DEL 9 GENNAIO

vigneto, spariva la decima. Ecco dunque che la decima era in rapporto al lavoro, non a quello della terra; ecco che la decima era personale, non prediale. Ma questa distinzione viziosa, essendo stata fatta, ne veniva, come logica e necessaria conseguenza, un secondo concetto giuridico, cioè l'obbligo dell'accertamento giudiziario della legittimità della decima, eseguito a cura dei titolari, prima dell'affrancamento e dell'inversione di essa. E ben a ragione; poichè sarebbe illogica ed ingiusta legge quella che prescrivere la misura e la forma di una prestazione, quando non è accertata la sua legittimità.

Venne la rivoluzione del 1860, e colla legge 4 ottobre aboliva le decime personali, e per le altre dichiarò la redimibilità, prescrivendo, ai debitori che volessero affrancarle, la preventiva inversione in denaro di quelle che si corrispondevano in derrate. Un regolamento del 18 ottobre 1860 nominava la Giunta, e stabiliva alcune norme per la conversione.

Le popolazioni di Sicilia riguardavano la legge del 4 ottobre come una legge di abolizione radicale e completa, perchè nella coscienza pubblica tutte le prestazioni ecclesiastiche sono personali; quindi, forti dell'articolo primo della legge, i debitori non pagarono più le decime, i titolari non fecero le consegne agli intendenti, la Giunta nominata non funzionò. Però i titolari di decime, i preti non si scoraggiarono; essi i primi, che non avevano eseguito la legge del 4 ottobre 1860, e che incorsero nelle sanzioni dell'articolo 4, regolamento 18 ottobre 1860, furono solleciti a gridare nulle ed irritate le leggi predittoriali, e si ripresentarono ai prefetti colle armi della procedura straordinaria, del regolamento del 1833. I prefetti condiscesero, gli onorevoli ministri delle finanze, che rappresentavano le decime ecclesiastiche delle sedi vacanti, agirono conformemente con tutte le regole del mestiere dei preti.

Il ministro di giustizia, all'19 maggio 1864, ordinava la esecuzione del decreto predittoriale 4 ottobre 1860, ed il relativo regolamento, dal quale riportava alcune disposizioni sull'obbligo preventivo delle conversioni, modificandolo per quanto riguardava le Giunte, poichè invece di una Giunta centrale, che era nominata, egli nominò le Giunte circondariali.

È qui che comincia l'azione dell'attuale ministro di giustizia.

Una volta che queste Giunte si misero in funzione, chiesero al ministro della giustizia su quali decime, su quali prestazioni dovesse eseguire la conversione, cioè, se, quando si presentavano prestazioni, la cui natura giuridica venisse contrastata, dovessero le Commissioni eseguire la conversione, oppure rimandare le parti innanzi ai magistrati ordinari, i quali esclusivamente hanno attribuzione di decidere sulla natura giuridica delle medesime.

L'onorevole ministro Vacca, il 23 novembre 1864, rispondeva a questo quesito colla seguente ministeriale:

Torino, addì 23 novembre 1864.

« Al dubbio proposto colla nota dei cinque di questo

mezzo circa il procedimento da tenersi dalla Commissione incaricata della conversione delle decime, nel caso che si trattasse di una decima, che si assuma essere di natura personale, lo scrivente trovai di aver soddisfatto con la nota circolare del 31 ottobre di quest'anno. Se una decima non è stata presentata in lista, può ben presumersi essere indovuta, nè la Commissione ha diritto o dovere di eseguire, di tali decime non consegnate, la conversione; se i titolari han ragione a pretendere che tali decime non consegnate debbano prestarsi, e quindi convertirsi, potranno agire in petitorio presso i competenti magistrati.

« La Commissione deve fare le sue operazioni su quelle decime la cui esazione sia giustificata dagli atti che debbono essere nella lista mentovati, e restare al contrario salvi ai reddenti i rimedi di legge per lo sperimento dei rispettivi diritti, ove credessero sostenere che la decima sia per sua natura non dovuta, quantunque abusivamente nel fatto riscossa ».

Ecco l'interpretazione che l'onorevole Vacca ha dato alla legge del 4 ottobre. Egli ha stabilito che, ove vi sia un possesso decennale, si dovessero convertire le prestazioni, e se i debitori avessero opposizioni a fare, dovessero introdurre istanza giudiziaria. Derisione al diritto d'infelici che non hanno mezzi pecuniari per farlo valere.

Domando all'onorevole Vacca, se quando v'è una legge la quale colpisce giuridicamente la sostanza delle prestazioni, egli crede che questa distinzione giuridica, quest'abolizione parziale non turbi il titolo legittimo del possesso come titolo giuridico? Certo che sì; nè l'onorevole Vacca, presidente di una Cassazione, vorrà dire di no. Come volete voi che un debitore pel solo fatto d'un abuso protratto per dieci anni sia costretto al pagamento di una decima illegittima, alle molestie che gli procura la sua inversione, alla impotenza di farlo cessare con giudizio in petitorio?

Ma voi allora date colla conversione indirettamente un titolo di legittimità, voi confondete le giurisdizioni, attribuendo una parte di azione giudiziaria, nell'opera della conversione, alle Giunte amministrative, le quali così usurpano i poteri del magistrato.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Quale è la data di quella circolare che ha letto?

LA PORTA. È in data di Torino 22 novembre 1864, ma non è una circolare, è una ministeriale alla prefettura di Girgenti, la quale richiama alla circolare del 31 ottobre 1864.

Per me questa interpretazione ha falsato il concetto della legge, ed è contro essa che si dirigono i lamenti dei municipi della provincia di Girgenti, i lamenti di quella Deputazione provinciale.

Io credo che la norma più sicura a darsi su questo quesito era questa: che una volta che la natura giuridica della prestazione è messa in dubbio, i giudici ordinari debbono decidere questa contestazione preventivamente all'opera della conversione. Volete voi dirigere l'esercizio del diritto prima che sia costituita ed

accertata l'esistenza del diritto stesso? Ma questo è contrario a tutte le nozioni del diritto. Prima l'accertamento della esistenza del diritto, poi la regola, la misura del diritto stesso.

Vi ha di più. Fra le istruzioni che l'onorevole ministro Vacca ha date alle Giunte, c'è quella notata nella circolare 31 ottobre 1864 di far la conversione, non a partite di prestazione, ma in comune sul fondo. Intanto che cosa si verifica? Vi sono delle terre le quali sono tenute a dare in ragione di seminazione; le altre che sono coltivate a vigneto non furono mai tenute a prestazione. Ora facendo la conversione per tutto il fondo si viene ad obbligare anche a prestazione quella parte di fondo che vi è tenuta. È questa un'altra interpretazione che ferisce i legittimi interessi, la legge, la giustizia, e della quale si dolgono giustamente le popolazioni agricole di quelle provincie, segnatamente quelle di Girgenti.

Signori, nei momenti attuali, quando la reazione clericale ci minaccia di tutte le sue provocazioni, quando da Roma viene una enciclica che sfida il progresso, la libertà, la civiltà dei popoli; quando le istruzioni che partono dal Vaticano segnano per tutti i vescovi, per tutti i parroci agitazione, provocazioni, petizioni contro la legge per la soppressione delle corporazioni religiose; quando noi abbiamo veduto in Sicilia l'8 dicembre 1864 la reazione darsi convegno in molti paesi per provocare disordini col pretesto della Madonna Immacolata; quando abbiamo veduto sindaci e delegati cercare in nome della Madonna di provocare le popolazioni contro i Consigli comunali, in queste condizioni credete voi opportuno di allarmare tutti gl'interessi economici in Sicilia? Credete voi giusto, avendo in mano il mezzo di opporre le popolazioni delle campagne, le più soggette ai pregiudizi religiosi, contro i preti che le manomettono, credete voi giusto di agire in senso inverso? di proteggere i preti contro quelle popolazioni?

Signori, la Deputazione provinciale di Girgenti, composta degli uomini i più moderati, ha creduto di riunirsi straordinariamente e rivolgersi al Ministero perchè provveda a questo stato di cose, e tra una delle considerazioni premesse alla sua deliberazione 6 dicembre 1864 pose questa: « Considerando che l'argomento delle decime in questa provincia è gravissimo per lo stato *dell'opinione pubblica*, pei moltissimi interessi che pone in allarme, e perchè può compromettere la sorte della proprietà terriera, primario elemento della prosperità economica presente ed avvenire di queste contrade, ecc. »

Signori, la questione non è di poco momento; essa è seria per la posizione in cui ci troviamo, seriissima per le questioni di diritto che suscita, e per le ragioni di giustizia che avvolge.

Io non so che cosa risponderà il ministro su questi quesiti speciali, e mi riservo, se il crederò opportuno, dietro la sua risposta, di proporre alla Camera alcune risoluzioni.

Però non posso fare a meno di accennarne una fin d'ora. Io ho nelle mani un progetto di legge presentato il 18 gennaio 1864, che riguarda la soppressione delle decime ecclesiastiche. La sua relazione fu presentata il 9 luglio 1864. Prima di chiudersi la Camera era all'ordine del giorno. Ho domandato perchè ne sia stata tolta, e mi si disse, che economicamente venne ritirata.

Io credo, come rilevo anche dalla relazione, che il ministro di grazia e giustizia volesse mettere questa legge in armonia con quella sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Io leggo nella relazione che precede il progetto di legge stato presentato dal ministro Pisanelli le seguenti parole: « L'assemblea costituente di Francia, che ebbe il vanto invidiato di recare in atto pressochè tutti i voti della filosofia e della scienza civile, decretò l'abolizione delle decime in una di quelle sue famose tornate che rimarranno perennemente memorabili nella storia dell'emancipazione dei popoli. Informate allo spirito di tale decreto furono diverse leggi che nella materia ebbero seguito o per maggiore o minor tempo nelle diverse parti d'Italia, in cui nei principii di questo secolo prevalsero le armi o le influenze francesi... »

Ma siffatte leggi andarono tutte travolte nella restaurazione del 1814, la quale, quasi dappertutto, ed in quasi ogni ordine di cose, non pensò che a reintegrare il passato incurante del presente, ed improvvida dell'avvenire.

E perchè l'Assemblea legislativa d'Italia non deve registrare nella storia una di quelle tornate?

Signori, io ve lo ripeto, quando la reazione prende in mano la bandiera del pregiudizio religioso contro l'unità, la libertà nazionale, contro il progresso civile, il Parlamento italiano sollevi la bandiera del popolo, la bandiera degl'interessi del popolo, allora tutta la reazione dei clericali si risolverà in impotenza e nella derisione di se stessa.

L'onorevole ministro delle finanze non si lasciò tanto impacciare da queste teorie; egli non ha rammentato altro se non di avere la rappresentanza di vescovi, decani, canonici con delle prestazioni ad esigere, e si è presentato col decreto del 1833, niente curando la legge del 4 ottobre 1864; ha creato degli appaltatori e seguito l'antico sistema dei titolari che egli rappresenta. Allora fu obbedito da alcuni prefetti, e quello di Girgenti fu proclive a spedire dei commissari ai sindaci per fare la pubblicazione dei ruoli. I municipi reclamarono. Allora il ministro dell'interno chiese al Consiglio di Stato analogo avviso, e propose un decreto reale. Il decreto reale diè torto al ministro delle finanze: il decreto reale disse che il regolamento del 1833 era abrogato dalla legge 4 ottobre 1860; quindi gli appalti non avevano ragione di esistere e bisognava quindi sottostare alle conseguenze della legge in vigore.

Credete voi che il ministro delle finanze si sia accontentato di questo decreto reale proposto da un di lui

TORNATA DEL 9 GENNAIO

collega, decreto che doveva essere anzi fatto in armonia tra i due ministri?

Io non distinguo l'onorevole Sella dall'onorevole Minghetti, specialmente dopo che ho assistito ad una confusione di questi due ministri. Io parlo del ministro delle finanze, e non distinguo l'uomo che attualmente lo rappresenta; e l'onorevole ministro delle finanze appunto non si è voluto accontentare al decreto 20 agosto 1864, al decreto col quale furono annullati gli appalti.

Egli ha chiesto avviso al Consiglio di Stato per sapere se doveva insistere negli appalti, ovvero revocarli; per sapere se il decreto del 1833 era abrogato, oppure esisteva; per sapere se gli arretrati prima del 1860 o dopo il 1860 dovevano esigersi in natura, oppure in danaro.

Il Consiglio di Stato, al 10 dicembre, a sezioni riunite e ad unanimità, ha risposto contro di lui; e qui nella Camera, o signori, vi sono dei nostri colleghi che seggono nel Consiglio di Stato, gli onorevoli Oytana, Correnti e Cordova, i quali non potranno smentirmi.

CORDOVA. Domando la parola.

LA PORTA. Io non so se anche dopo questa risoluzione l'onorevole Sella si accontenterà di stare alla legge comune, ovvero vorrà ripresentarsi armato del privilegio clericale, reso prepotente, anco, come dissi, dal privilegio delle Amministrazioni demaniali.

Io desidero saperlo.

Forse egli a quest'ora avrà dato delle disposizioni in conformità dell'avviso del Consiglio di Stato, in conformità della giustizia, in obbedienza della legge, ma ove non l'avesse fatto, specialmente nei primi di questo mese, io lo invito a farlo.

Intanto io aspetterò la sua risposta, anche pregando l'onorevole ministro per l'interno ad insistere che il decreto del 20 agosto 1860 sia applicato conforme alla giustizia, conforme agli avvisi del Consiglio di Stato, conforme all'interesse ed al diritto delle popolazioni agricole della Sicilia.

PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro di grazia e giustizia lo credesse, io darei la parola all'onorevole Cordova, così ad un tempo potrebbe rispondere poi all'onorevole La Porta ed alle osservazioni dell'onorevole Cordova.

CORDOVA. Io crederei meglio di lasciar parlare l'onorevole ministro, perchè è appunto dopo che avrò udito il signor ministro e saputo da lui se non vi sia disaccordo, che potrò decidermi a parlare.

PRESIDENTE. Darò adunque la parola all'onorevole guardasigilli.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole La Porta, dopo averci annunciato nella ultima tornata un'interpellanza formolata in termini abbastanza vaghi, ora è venuto esponendo una serie di quesiti e di appunti, ai quali io mi studierò di rispondere con quei dati che ho potuto raccogliere al Ministero dei culti.

Io confido che egli si vorrà tenere soddisfatto delle mie risposte.

È necessario però, per mettere nella debita luce questa quistione delle decime ecclesiastiche in Sicilia, che io ricordi con brevi parole lo stato della quistione e le fasi che ha subito.

In Sicilia, tanto le decime personali, come le decime feudali, come le ecclesiastiche, col volgere dei tempi e col progredire della civiltà, caddero man mano; però ve ne furono alcune le quali si mantennero anche pel mutar dei tempi, e furono propriamente quelle decime le quali ritraevano natura domenicale; queste decime furono rispettate, e furono rispettate persino dal Governo dittatoriale. Se non che il Governo dittatoriale, mosso certamente da fini lodevolissimi, e consultando soprattutto gl'interessi dell'agricoltura e dell'industria, emanò un decreto, col quale ordinò la conversione delle prestazioni decimali in canoni, in danaro; e fece di più, prescrisse ai titolari delle decime ecclesiastiche l'obbligo di presentare nel termine di tre mesi le liste delle decime stesse, sotto pena di sospensione dell'esazione, e poi nominò una Giunta specialmente incaricata di esaminare codesti titoli e le liste che avrebbero presentate i titolari.

Questo provvido decreto dittatoriale rimase senza esequimento; la Giunta non fu mai costituita. Da ciò la conseguenza che le quistioni non ebbero termine e continuarono, talchè da un lato i reddenti insistevano per l'esonerazione dal pagamento delle decime, e dall'altro lato i titolari insistevano perchè fossero conservate; e fu allora che il ministro dei culti colle istruzioni da me consultate divisava che si rispettasse lo stato del possesso, e colui che si trovasse anteriormente al 1860 nel possesso di esigere codeste decime continuasse ad esigerle.

Con questa istruzione però non intese punto il ministro di derogare all'effetto legislativo del decreto dittatoriale, ritenne soltanto che questo decreto non essendo mai stato attuato era prudente di attenersi allo stato anteriore; però il ministro dei culti con onorevole sollecitudine provvedeva a questa quistione, talchè il 1864, quando venne fuori la legge che ordinava l'affrancamento dei canoni enfiteutici e l'affrancamento dei canoni e delle decime in Sicilia, allora fu emanato per cura dello stesso ministro dei culti un decreto col quale si fece rivivere il decreto dittatoriale; si ordinò la conversione, e l'incarico fu affidato alle stesse Commissioni enfiteutiche stabilite in Sicilia per l'operazione dell'affrancamento, ma nello stesso tempo si pensò che il termine di tre mesi prescritto dal decreto dittatoriale si dovesse prorogare, si dovesse rinnovare con un nuovo termine, il quale avrebbe pigliato data appunto dalla promulgazione di questo decreto.

Più tardi, all'occasione di alcune vertenze tra i titolari ed i comuni fu interrogato il Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato fu interrogato appunto sulla legalità dei procedimenti dei titolari, i quali avevano creduto d'invocare a loro favore il procedimento privilegiato derivante dal vecchio regolamento del 1833.

Il Consiglio di Stato con un suo parere assai bene

ragionato conchiuse che il decreto dittatoriale, sebbene non avesse ricevuto la sua esecuzione, tuttavolta doveva conservare la sua piena efficacia legislativa, e che quindi i titolari non potessero invocare il provvedimento eccezionale a termini del regolamento del 1883, e che quindi i procedimenti iniziati alla base di quel regolamento dovessero annullarsi.

Quest'avviso del Consiglio di Stato fu accettato da un decreto di agosto, a cui faceva anche allusione l'onorevole preopinante, decreto il quale sinora non ha ricevuto ancora la sua esecuzione.

Da questa esposizione e da questi ricordi comprenderà, io credo, facilmente l'onorevole interpellante come la quistione si presenti in un modo assai semplice.

Il Governo ha mostrato abbastanza quanto fosse sollecito della sincera attuazione del decreto dittatoriale; lo ha mostrato quando nel 1864, pigliando occasione dal decreto emanato per l'affrancamento dei canoni enfiteutici e delle decime, colse quest'occasione per provocare un decreto del maggio stesso anno, col quale si ordinava la conversione, e così si dava pieno esequimento al decreto dittatoriale. Che se si parla poi di quel termine che si credè rinnovare, in verità io credo che vi sono buoni argomenti per giustificare il divisamento del Ministero; imperocchè è vero che il decreto dittatoriale doveva e poteva conservare la sua piena efficacia legislativa, ma non è men vero che quando la Giunta non si era costituita per l'operazione della conversione, evidentemente quel termine rigoroso di tre mesi rimase, dirò così, inerte e potenziale, e quindi il ministro dei culti con questo decreto che ora ho ricordato del maggio 1864 credè di accordare un nuovo termine.

Finalmente il decreto posteriore di agosto, che testè ho accennato, e che più largamente provvede ai diritti dei reddenti, questo decreto, contro il quale io non avrei certamente alcuna obbiezione, questo decreto, pare a me, provvederà pienamente a tutto.

Vi ha di più. L'onorevole interpellante ha citato la circolare recente, di cui vorrebbe a me addossare la responsabilità, responsabilità che io francamente dichiaro di *non poter* assumere innanzi di ponderarne i termini.

Avrei tuttavia desiderato che di questo suo quesito speciale mi avesse dato anticipato avviso l'interpellante.

Ad ogni modo, la lettura stessa che egli ha fatto di questa circolare mi persuade che il Ministero non disviò da quelle stesse norme che erano state seguite dal mio predecessore, e che momenti fa ho ricordato. Il Ministero non volle, nè mai vorrà pregiudicare le questioni demandate all'autorità giudiziaria; esso non ha fatto che ricordare delle norme generali le quali sicuramente non potrebbero vincolare l'azione indipendente della giustizia, e molto meno contraffare all'intendimento del decreto dittatoriale.

Se i reddenti si presenteranno con uno stato di pos-

sesso, e questo possesso risale ad epoca anteriore al decreto del 1860, sarà una questione interamente abbandonata all'autorità giudiziaria.

L'ultimo quesito dell'onorevole interpellante era del perchè il Ministero dei culti avesse creduto di ritirare il progetto di legge intorno alle decime ecclesiastiche.

Qui non ho che ad appellarmi alla memoria della Camera stessa. Ricorderà essa (e mi rivolgo allo stesso relatore di quella legge, l'onorevole Panattoni) che quando questa legge fu portata all'ordine del giorno, io fui sollecito a dichiarare che avendo essa un nesso indivisibile coll'altra legge sull'asse ecclesiastico che forma oggetto degli studi della Camera, credeva indispensabile di rimandarne la discussione, rilevando quei punti di contatto che rendevano necessario di uniformare l'una legge all'altra.

Queste mie osservazioni, le quali miravano solamente a domandare un aggiornamento della discussione, persuaderanno, spero, l'onorevole La Porta, giacchè credo, anche in questa parte, di aver dato una risposta soddisfacente.

PRESIDENNE. Il deputato Cordova ha la parola.

CORDOVA. Io mi permetto di enunciare qualche fatto che potrà far apprezzare alla Camera le ragioni di questa lotta che si verifica e si sente in Sicilia relativamente alle decime tra il sentimento pubblico e l'azione dell'autorità.

Come l'onorevole interpellante La Porta ha detto, e come anche ha riconosciuto l'onorevole ministro di grazia e giustizia, lo stato della legislazione del paese è questo in quanto al diritto delle decime. Non parlo qui dei procedimenti per discernere le une dalle altre. Le decime sacramentali si conservano sin tanto che non sia altrimenti provveduto alle spese del culto; le decime prediali, quelle nascenti da concessioni di terreni, che sono come prestazioni corrispettive alle concessioni stesse, si conservano, e se sono variabili come sono tutte quelle che si pagano in natura, così le une come le altre da prestazioni variabili sono convertite in fisse e dichiarate redimibili; le decime personali, le decime feudali, quelle introdotte dall'antica prerogativa signorile, sia esercitata da prelati, sia da feudatari laici, sono abolite senza compenso.

Questa è la base fondamentale della legislazione relativa a siffatta materia.

Ora in quelle popolazioni vi è la coscienza che tutte quante le decime, di cui si continua la riscossione, appartengono precisamente alla natura di quelle abolite dalla legge senza compensi.

Questa coscienza ha delle forti ragioni di essere, e le ha precisamente per le decime che si esigono dai prelati e dai canonici di Girgenti, dalle cui popolazioni vengono i reclami che l'onorevole La Porta ha presentati.

Mentre quasi tutte le diocesi siciliane erano in possesso di percepire queste decime, oramai il pagamento di esse è rimasto circoscritto alle provincie di Girgenti e di Caltanissetta, e ad una parte della provincia di Pa-

TORNATA DEL 9 GENNAIO

lermo. E sapete, signori, la ragione qual'è? Il titolo per esigerle era lo stesso per tutte le diocesi; ma quando venne la legge abolitiva, la quale fu poi specialmente confermata dal decreto 11 dicembre 1841, l'azione che esercitavano i prefetti che erano incaricati di far cessare queste decime fu diversa.

Un onorevole uomo, che altre volte ho ricordato in questa Camera, il prefetto Laurelli, appartenente alle provincie continentali, ed in esse generalmente riconosciuto pe' suoi principii liberali, già aveva incominciate le operazioni per l'abolizione delle decime nella provincia di Caltanissetta, ma non riuscì a farle cessare che in quella di Trapani, dove fu traslocato. Così cessarono le decime che si pagavano nella provincia di Trapani.

Un altro onorevole uomo, chechè ne sia dei principii politici ch'egli abbia professati, l'ex-ministro Parisi, il quale era prefetto di Catania, coll'assistenza di un distinto magistrato, il Murena, le fece cessare nella provincia di Catania.

Rimasero ancora dove meno dovevano rimanere, poichè sapete, o signori, che cosa vi è relativamente alle decime della provincia di Girgenti e della provincia di Caltanissetta che le paga alla diocesi Girgentina?

Vi è questo importantissimo fatto, che si crede e si crede fermamente nientemeno che il diploma con cui si pretendono concesse dall'autorità sovrana sia interpolato. Si ritiene che siano aggiunte le parole: *Cum omnibus juribus decimarum, tam civitatis Agrigentinae quam dioecesis.*

È questo un affare, o signori, del quale mi son trovato in conoscenza da più di venticinque anni. Nella mia giovinezza l'ho sentito a trattare nella prefettura alla quale apparteneva come consigliere; in questo anno l'ho udito agitarsi innanzi al Consiglio di Stato, ed oggi in questa Camera.

Nel secolo xvi il vicerè don Lugo di Moncada, abbastanza conosciuto nella storia italiana ed anche nei nostri romanzi, informato dell'interpolazione di questo diploma, siccome era interessato personalmente, e nelle persone de' suoi parenti conti di Caltanissetta, a che fossero le loro terre dichiarate esenti dalle decime, incaricò il suo segretario Castellana di verificare il diploma. Vi è il verbale dell'operazione fatta dal segretario Castellana, dalla quale risultò evidentemente che vi era interpolazione, che vi era falsificazione fatta dai preti interessati, una di quelle falsificazioni di cui la storia del medio evo ci offre tanti esempi.

Quale fu però il risultato di quest'operazione?

Le terre appartenenti ai Moncada furono dichiarate esenti dalle decime, le altre continuarono ad esservi soggette.

Le popolazioni cominciarono a vedere che ciò che era illegittimo per alcuni non poteva nelle stesse condizioni essere legittimo per altri.

Nel mille seicento e tanti (non ricordo bene la data), i marchesi di San Cataldo, potenti ed influenti, recla-

marono contro la legittimità delle decime e si ottenne sentenza, colla quale si dichiararono le decime non dovute sulle terre dei marchesi di San Cataldo. Ma le altre terre continuarono a pagarle.

Nel 1809 il canonico Agostino De Cosmi, celebre nella storia delle nostre lettere siciliane, prebendato della chiesa di Girgenti, ottiene lettere di manutenzione in possesso, come dicevasi nel rito del tempo, per l'esazione delle decime. Si riuniscono parecchi cittadini di San Cataldo in numero di cento e più, e promuovono la lite contro il canonico, e non ostante le lettere di mantenimento in possesso, segue transazione con cui il prebendato di Girgenti rinunzia alle decime sulle terre di persone potenti per sè medesime o per la loro unione, per continuare ad esigerle su quelle dei deboli. Ora immaginatevi, o signori, quale idea ha dovuto prodursi nelle menti delle popolazioni veggendo fatti così anormali ed ingiusti.

Questi criteri fanno sì che le popolazioni naturalmente ripugnano al pagamento delle decime; infatti come può credersi che si debbano ritenere sacramentali quelle decime che tredici comuni della diocesi di Caltanissetta, i quali sono soggetti all'autorità ecclesiastica del loro vescovo, debbano pagare ai canonici di Girgenti? Come volete che si dichiarino prediali quando in tanto lasso di tempo non si trova una concessione di terreni fatta dai prebendati?

È evidente essere queste le decime istesse che i canonici dicevano presso gli antichi tribunali di Sicilia di esigere perchè Verre le aveva esatte, citando il noto testo di Cicerone: *omnis ager siculur decumanus est*, che se bastasse, li autorizzerebbe ad esigerle sull'isola intera. (*ilarità*)

Veniamo intanto allo stato della legislazione abolitiva. L'11 dicembre 1841 si volle cercare di porre in atto l'abolizione delle decime e delle prestazioni introdotte dalla prerogativa signorile o per concessioni senza corrispettivo che già era stata proclamata dal Parlamento del 1812, e si disse in un decreto di quell'epoca: « Tutti i titolari saranno obbligati, fra tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, di portare essi dinanzi ai tribunali e far definire i giudizi intorno a queste prestazioni, se siano controverse. Dopo che questi giudizi siano stati esauriti, quelle prestazioni che saranno dovute, nell'interesse dell'agricoltura, dovranno essere convertite in prestazioni fisse e dichiarate redimibili. »

Ebbene, o signori, nelle provincie dove i prefetti si affrettarono a dichiarare abolite le decime come prestazioni colpite dalla legge del 1812 e dai decreti del 1841, i titolari furono costretti a cercare di far valere in tre mesi il loro diritto, se potevano, innanzi ai tribunali; e le decime così cessarono perchè non si aveva sufficiente fondamento per farle dichiarare legittime: nelle provincie che non ebbero la fortuna di avere dei prefetti egualmente premurosi di applicare le leggi abolitive, le decime si continuarono ad esigere, molto più che avevano il favore di un regolamento del 1833, ci-

tato poco fa dall'onorevole deputato La Porta, quanto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale ordinava che sul solo possessorio si continuassero ad esigere le decime. Si intitolavano dei ruoli che stabilivano il possesso per mezzo dell'autorità giudiziaria. I prefetti con posteriori ordinanze liquidavano le quantità che si dovevano pagare ogni anno.

Venuta la rivoluzione, il Governo prodittoriale, allora presieduto dall'onorevole nostro collega il deputato Mordini, volendo da una parte rendere soddisfazione agli interessi dell'agricoltura, e dall'altra, volendo procedere coi dovuti rispetti alla prestazione legittima che in alcuni casi poteva trovarsi confusa colle prestazioni abolite, il Governo prodittoriale, dico, stabili che in aspettazione delle decisioni che dichiarassero quali siano le decime dovute o quali non dovute, non si ritardasse oltre la conversione in prestazioni fisse, essendo costante che le decime da mantenersi dovevano in ogni caso perdere il carattere di prestazioni variabili.

A tal fine il Governo prodittoriale decretò che sorgendo controversia, l'esame della legittimità delle decime fosse rimandato ai tribunali, e che la conversione non pregiudicherebbe per niente l'esame della legittimità che potesse farsi anche dopo le operazioni della conversione. Questa infatti è sempre necessaria, poichè nulla vi è di più contrario alla produzione di quelle prestazioni che crescono com'essa cresce, e diminuiscono quando essa scema, in modo che ne comprimono la naturale elasticità.

E poichè nelle cose feudali le popolazioni non hanno mai la forza sufficiente per far valere i loro diritti, pose a carico dei titolari l'interesse della conversione e della legittimazione delle decime; prescrisse un termine di tre mesi nel quale dovevano i titolari presentare le consegne, accompagnate da tutti i documenti necessari, e ordinò che fossero sospese le prestazioni semprechè non si fosse adempiuto a quest'obbligo.

Vengo ora all'esecuzione del decreto prodittoriale e non voglio esagerare qualche differenza che ha potuto esservi tra l'uno e l'altro Ministero nell'apprezzare la portata del decreto e del regolamento dell'ottobre 1860. Egli è certo che il ministro delle finanze e quello degli affari ecclesiastici, essendo naturalmente in tali cose più solleciti della parte finanziaria e beneficiaria, e rappresentando particolarmente gl'interessi dei titolari e delle sedi vacanti, debbono avere spinto il Governo nel senso di sostenere l'esazione delle decime, e che il ministro dell'interno al quale incombe di proteggere l'agricoltura e i reclami dei municipi siasi preoccupato più specialmente della cessazione delle decime stesse. Stante una tale divergenza fu richiesto di parere il Consiglio di Stato, che, adempiendo alla sua missione di procurare l'uniformità della giurisprudenza amministrativa, ha dato delle norme, alle quali mi pare che i signori ministri si sieno ormai tutti conformati, ma lo stato di collisione tra il sentimento delle popolazioni e l'azione dell'autorità continua per due cause: l'una è che alcuni

prefetti, non ostante le massime adottate dal Governo, hanno continuato a intitolare i ruoli; l'altra, che i possessori, avendo il sentimento della illegittimità della prestazione, mal soffrono le stesse operazioni della conversione. Non mi fa gran senso il primo inconveniente momentaneo, perchè è certo che se continua, il ministro dell'interno annullerà le ordinanze che i prefetti possono emettere per intitolazione di ruoli. E infine è certo che i prefetti dovranno conformarsi ai regolamenti che lor si danno dai ministri.

V'ha però l'altro inconveniente.

Egli è certo che il decreto del 1860, per il rispetto dovuto a diritti legittimi, non poteva soddisfare immediatamente ai desideri delle popolazioni, le quali avrebbero voluto vedere abolite le decime senz'altro esame. Quindi occorre una lacuna legislativa, ed io mi auguro di vedere provveduto a quest'argomento con una buona legge la quale segni bene la distinzione tra le prestazioni legittime e le prestazioni abolite dalle leggi anteriori, senza pretendere perciò che si sostituisca l'azione del legislatore a quella del giudice. Mi augurava di vedere questo concetto effettuarsi col disegno di legge sulle decime che venne presentato dal signor ministro di grazia e giustizia, ma quel progetto aveva tutt'altro scopo, esso mirava piuttosto alla surrogazione delle decime sacramentali che non alla soppressione delle decime feudali; era fatto al punto di vista degli interessi generali e delle condizioni delle cose nella restante Italia, non aveva quindi quegli articoli relativi alle decime in questione che poteva benissimo avere, ma che si può ben comprendere perchè non li avesse, dal momento che la legge essendo d'interesse generale del regno, potè non contenere disposizioni particolari, applicabili alle condizioni della Sicilia, anzi di alcune parti della Sicilia, nelle quali queste decime sono ancora in vigore.

Ma se volete, o signori, far cessare quelle reclazioni delle quali ha parlato l'onorevole La Porta (e l'interesse politico di una simile misura io lo comprendo altamente, e ne sono vivamente penetrato per tutte le notizie che ci giungono), potete farlo con un atto dell'autorità vostra, chiedendo che si portino dinanzi a voi il più sollecitamente che sia possibile quei provvedimenti che possono terminare la questione in modo legislativo. E questo si potrebbe fare, a mio modo di vedere, trasmettendo, per esempio, alla Commissione dell'asse ecclesiastico, di cui fanno parte le decime, il progetto di legge che si era presentato in proposito.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia vi ha testè detto che aveva ritirato quel progetto per poterlo riproporre, confermandolo alla legge sull'asse ecclesiastico. Forse l'onorevole ministro potrebbe non dissentire che la stessa Commissione si incaricasse dell'uno e dell'altro progetto di legge, il che lascia libera l'azione della Camera di apprezzare ciò che poi sarà proposto, quando sarà il momento opportuno. In questo modo le popolazioni potrebbero veder presto la solu-

zione definitiva della questione che si agita da tanti anni senza mai definirsi recisamente, perchè sventuratamente l'Italia non ha avuto alcuna di quelle famose tornate dell'assemblea costituente francese del 1789, di cui parla la relazione Pisanelli, che ci leggeva l'onorevole La Porta. Questo dunque sarebbe il modo più semplice di portare la questione di merito al più presto ad una definizione.

Nel frattempo forse potrebbe il Governo prendere uno di quei temperamenti saggi che dipendono nell'interno andamento degli affari dalle direzioni che dà ai suoi subordinati, e che possono far cessare l'allarme che c'è in questo momento.

Quanto a me, signori, senza pretendere di dare a nessuno le mie convinzioni, e perchè ognuno se ne deve formare una sugli atti e sull'esame degli affari; per la lunga esperienza che ho, mi associerò a tutte quelle proposte che rendano difficile od anche annullino l'esazione di queste prestazioni, che ho la coscienza che appartengano al novero delle abolite, e quindi non meritano di essere tenute in conto alcuno come legittime.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole La Porta.

LA PORTA. L'onorevole Cordova supponeva che io avessi detto il Ministero essersi conformato all'avviso del Consiglio di Stato. Ma io ho inteso il signor ministro di grazia e giustizia; il ministro delle finanze però, il quale rappresenta in gran parte molti titolari, non ha dato una parola di risposta al mio quesito.

SELLA, ministro per le finanze. Se la Camera lo stima, sono disposto a risponder subito.

Voci. Sì! sì!

SELLA, ministro per le finanze. Comincerò dall'osservare che il decreto prodittoriale del 1860 relativo a questa materia, lasciava luogo ad una grande questione, se cioè la redimibilità e la conversione delle ottene, decime, vigesime, dei censi, canoni, e via discorrendo, fosse obbligatoria o facoltativa. Imperocchè, quando si legge il testo di quella disposizione, emerge il dubbio se sia in facoltà del debitore non solo, ma anche del creditore di rendere obbligatoria la conversione di queste, da decime in natura a canoni in danaro, onde affrancare di poi questi canoni a termini della legge generale.

Egli era naturale che esistendo questo dubbio, il quale del resto venne per lunga pezza agitato tra i diversi corpi che esaminarono questa questione, l'Amministrazione delle finanze, per ciò che riguarda le sedi vacanti di regio patronato, intanto che la questione si decideva, continuasse a riscuotere queste decime colle norme fissate dalle disposizioni del 1833, od almeno che tanto l'Amministrazione delle finanze, quanto i prefetti continuassero a dare le loro disposizioni in questo senso. Essendo poscia la questione stata studiata, essa venne dal guardasigilli e poi dal ministro dell'interno decisa coi decreti del 19 maggio e 20 agosto che l'onorevole La Porta ha citati.

Fatti questi decreti l'Amministrazione delle finanze consultò il Consiglio di Stato per sapere come era

d'uopo procedere non solo quindi innanzi, ma ancora sul modo con cui si dovevano attuare le deliberazioni che erano state prese dal 1860, dopo la promulgazione del decreto prodittoriale, fino al decreto del guardasigilli del 19 maggio 1864. Inoltre l'Amministrazione delle finanze doveva ancora sentire il parere del Consiglio di Stato per avere una norma e sapere come si dovesse provvedere alla riscossione delle decime, vigesime e simili, le quali erano dovute prima ancora del decreto prodittoriale, imperocchè le finanze avevano a questo riguardo dei crediti che si riferivano anche ad epoche anteriori al decreto prodittoriale del 1860.

Il Consiglio di Stato in questa circostanza emise un parere che non so perchè l'onorevole La Porta voglia dir contrario al ministro delle finanze. La direzione del demanio e delle tasse esponeva semplicemente le vedute secondo le quali si era sempre condotta fino allora l'Amministrazione delle finanze per cagione del dubbio di cui ho parlato; e per conseguenza il ministro delle finanze chiedeva semplicemente il parere del Consiglio di Stato, pregandolo anzi a volersi riunire a tutte sezioni affinchè la questione potesse essere esaminata sotto i vari punti di vista, cioè non solo sotto l'aspetto finanziario, ma anche per ciò che riguardava il ministro dell'interno e quello di grazia e giustizia.

Ora il parere dato da quel Consesso sopra le due questioni fu che la commutazione delle decime, ed altre prestazioni variabili in danaro, doveva ritenersi ordinata nell'interesse dell'agricoltura, e quindi per ragione d'ordine pubblico doveva eseguirsi d'ufficio senza alcun procedimento esecutivo per l'esazione di esse in natura; a questo parere si attenne l'Amministrazione delle finanze, e fino dal 3 gennaio di quest'anno ha dato le disposizioni perchè veramente non si facessero più esazioni in natura per i decorsi posteriori al decreto prodittoriale.

Per tal guisa io credo che il desiderio manifestato dall'onorevole La Porta, che questo parere del Consiglio di Stato fosse così eseguito, debba ritenersi soddisfatto.

Ora l'onorevole deputato Cordova ha molto ampliata la questione, esternando l'opinione che queste decime (almeno così mi pare di avere inteso) debbano essere senz'altro sopresse.

CORDOVA. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Questa, secondo me, è questione di grande importanza, sulla quale io non credo che la Camera possa pronunciare un avviso su due piedi, e senza ventilare tutte le ragioni che possono condurre ad una sentenza, come a quella che mi parve volesse alludere l'onorevole Cordova, o piuttosto ad una decisione contraria; è questa una questione alla quale naturalmente anche la pubblica finanza, sino ad un certo punto, non è estranea. Di più, essendo stata presentata già dall'onorevole Pisanelli una legge in proposito sopra queste decime, ed essendo per la discussione di questa legge stata nominata una Commissione alla quale io credo che voglia il mio collega guar-

dasigli proporre quelle modificazioni che egli crede convenienti, non saprei come potesse tornare opportuno che fosse tolto l'esame di questo disegno di legge dalla Commissione che lo ha attualmente dinanzi a sè per essere trasmesso alla Giunta incaricata d'esaminare il progetto di legge sull'asse ecclesiastico.

Io limito qui le mie risposte parendomi per una parte avere soddisfatto al desiderio dell'onorevole La Porta di sapere se le norme espresse dal parere del Consiglio di Stato erano seguite dal Ministero delle finanze per ciò che riguarda l'amministrazione delle sedi vacanti di regio patronato; e parendomi altresì di avere anche emessa un'opinione sulla questione che ha accennata l'onorevole Cordova.

LA PORTA. Domando la parola.

CORDOVA. Io dirò poche parole riguardo al fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cordova parlerà dopo: come ella vede, l'ordine della discussione richiede che io dia prima la parola all'onorevole La Porta, non parendomi che il suo sia veramente un fatto personale, ma bensì che le risposte che egli sarà per dare possano riguardare piuttosto quella maggior estensione sul soggetto delle interpellanze La Porta che egli vi ha data nel suo discorso.

CORDOVA. È fatto veramente personale, e io credo che l'onorevole La Porta non avrà difficoltà che io dia una spiegazione.

LA PORTA. Cedo il mio turno.

CORDOVA. Io non voglio fare altro che far notare all'onorevole ministro delle finanze che forse, o io non mi sono spiegato bene, o egli non mi ha bene inteso.

Io ho detto che non intendeva in modo alcuno che il Governo, o la Camera, sostituissero la propria azione a quella dei giudici; sono parole troppo recenti perchè gli onorevoli miei colleghi possano averle dimenticate; ho detto che una legge non deve già dichiarare abolite le decime della tal diocesi, della tal provincia, ma deve stabilire qual sia il carattere di quelle decime che meritano di essere abolite, e distinguerle da quelle che meritano di essere conservate; poichè non si può fare un certificato negativo che in mezzo a 50 decime illegittime non ce ne sia una la quale nasca da concessione tale che la legge possa conservarla, dichiarandola redimibile e convertendola in prestazione fissa; io non vorrei che questa una potesse essere involupata nella abolizione generale.

Io ho detto che la mia proposizione consisteva in questo, che il Ministero presentasse al più presto possibile una legge al riguardo; ed avendo il ministro di grazia e giustizia dichiarato il rapporto che vi era tra la legge sull'asse ecclesiastico e quella sulle decime, io ho manifestato l'opinione se per avventura non si potesse incaricare la stessa Commissione di questo esame.

Siccome poi ignorava le proposizioni che avrebbe fatte l'onorevole La Porta, e dalla sua esposizione si poteva arguire che ci fosse qualche proposta radicale,

io, per conto mio, avendo esaminato la questione da più di 25 anni, e ritenendo queste decime come illegittime, ho detto che mi sarei associato a qualunque proposizione la più radicale, protestando che non intendeva per ciò che la Camera dovesse pronunziare lo stesso mio giudizio intorno alle decime di cui si tratta, come io mi affiderei di pronunziarlo in forma giudiziaria, ma debba provvedere sovra esse in forma legislativa.

LA PORTA. Prendo atto delle risposte del signor ministro delle finanze, cioè che le direzioni demaniali da lui dipendenti ebbero ordine di conformarsi all'avviso 10 dicembre del Consiglio di Stato, il quale dichiara abrogato dalla legge 4 ottobre 1860 il regolamento del 1833.

Il ministro della giustizia doveva rispondere al quesito più interessante, e su cui si concentra tutta la mia interpellanza.

Egli non l'ha affrontato; ma, mi permetta di dirgli, l'ha girato.

I coloni che sono costretti presentarsi alle Giunte di conversione sono obbligati a lasciare i loro lavori, a spendere danari. Questi giorni di assenza dal lavoro per un colono sono la fame di una famiglia; la spesa che egli deve fare costituisce un debito fatale pel di lui avvenire.

Nè vale il dire che l'intervento dei debitori nell'opera della conversione è facoltativo, che possono non presentarsi, perchè i coloni nel dubbio della posteriore statuizione del magistrato sulla legittimità delle prestazioni sono costretti sorvegliarne la commutazione in denaro, che una volta pronunziata diventa inappellabile.

Dunque, perdita di lavoro, molestia, spese per i coloni per delle prestazioni che domani il magistrato può dichiarare illegittime, indovute.

Le prestazioni ecclesiastiche non hanno una fisionomia distinta, una etichetta nella quale sta scritto *personali, reali*.

Le Giunte devono convertirle tutte, come pratica al legamento quella di Girgenti, o devono distinguerle e definirle?

Le Giunte non possono decidere queste questioni che sono di competenza dei magistrati. Io diceva quindi, e lo ripeto: è egli giusto che si regoli l'esercizio, la forma, la misura di un preteso diritto, quando non è riconosciuta, nè se ne può riconoscere amministrativamente la legittimità?

L'onorevole ministro Vacca non mi ha risposto. Ha parlato dello stato di possesso: mi ha detto che il decreto 20 agosto sarebbe fedelmente applicato, ma non è venuto alla questione sostanziale.

L'onorevole Cordova, indovinando dalle mie precedenti parole, vi ha parlato della convenienza d'introdurre sulla materia delle decime in Sicilia alcune disposizioni legislative; e quindi sull'invio alla Commissione per l'abolizione delle corporazioni religiose, dello schema di legge sulla soppressione delle decime.

Questa proposta è la mia risoluzione, io l'aveva ac-

TORNATA DEL 9 GENNAIO

cennata, ed essa è spiegata da tutti quei motivi che l'onorevole Cordova ha bene sviluppato alla Camera, e che l'onorevole Sella ingiustamente ha combattuta.

La Commissione incaricata della legge sulla soppressione delle decime cominciava con queste parole la sua relazione:

« Il disegno di legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche, presentato alla Camera dall'onorevole guardasigilli nella tornata del 18 gennaio 1864, è stato approvato generalmente dagli uffici, e solo qualcuno avrebbe desiderato che la relativa riforma venisse sospesa per dipendere dall'esito dell'altro progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose ed al regolamento dell'asse ecclesiastico. »

L'onorevole ministro di grazia e giustizia venne a dire la stessa cosa; quella Commissione appunto può mettere in armonia le due leggi. E che debba fare così lo consigliano tutte le ragioni che io dissi finora, le ragioni di giustizia, le ragioni di opportunità politica.

Signori, gli Stati non si fondano sullo spostamento delle grandi masse d'interesse. Pur troppo voi da 4 anni spostate interessi senza crearne dei nuovi equivalenti. Voi sopprimete le corporazioni religiose e spostate gli interessi clericali. Abolite le decime e beneficate l'interesse dei poveri coloni.

Io dunque propongo alla Camera la seguente deliberazione:

« La Camera delibera che il progetto di legge del 18 gennaio 1864 sulla soppressione delle decime ecclesiastiche, e la relazione su di esso del 9 luglio 1864, venga inviato, per istudiarlo e riferirlo, alla Commissione parlamentare incaricata del progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. »

Io domando al Ministero se non si oppone a questo; e siccome la legge ora fu ritirata, valendomi del diritto d'iniziativa parlamentare, la ripropongo io stesso, e la fo mia, pregando la Camera di riprenderla allo stato in cui era, ed inviarla alla Commissione incaricata della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. Se il Ministero ha delle modificazioni a fare potrà presentarle alla Commissione, la quale necessariamente lo chiamerà per sentire il suo avviso. Egli potrà proporre quelle modifiche che crederà: ma intanto noi la discuteremo contemporaneamente, intanto noi compiremo quest'atto desiderato da tutta la popolazione d'Italia, e da quelle di Sicilia segnatamente. Se poi, come mi dicono, la legge non fu ritirata ufficialmente, ma lo fu economicamente, allora il regolamento della Camera non si oppone a che s'invii quel progetto di legge alla Commissione che esamina il progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose.

PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Darò lettura anzitutto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole La Porta:

« La Camera delibera che il progetto di legge 18 gennaio 1864 sulla soppressione delle decime ecclesiastiche e la relazione su di esso del 9 luglio 1864 venga inviato per istudiarlo e riferirlo alla Commissione parlamentare

incaricata del progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. »

Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. L'onorevole La Porta non ha forse ricordato che su quella legge delle decime ci è una relazione, per modo che, se mai egli volesse accelerare gli studi della Camera su quel progetto, basterebbe invocare da essa che fosse posto all'ordine del giorno. Io, per verità, non veggo che non si possa discutere il disegno di legge sulle decime ecclesiastiche anche prima di provvedere sull'asse ecclesiastico; epperò credo che si potrebbe discutere quello schema prima che fosse presentata la relazione sul progetto relativo all'asse ecclesiastico.

Discutendosi la legge sulle decime ecclesiastiche forse l'onorevole Cordova ed altri deputati potrebbero proporre qualche provvedimento che risponda all'urgente bisogno in cui si trova la Sicilia rispetto a questa questione.

Io credo pertanto che, invece di rimandare ad una nuova Commissione un progetto di legge su cui già esiste una relazione, si potrebbe, per accelerare i lavori, porlo all'ordine del giorno.

LA PORTA. Io ho presentato il mio ordine del giorno supponendo che quel progetto di legge fosse stato ritirato; ma poichè sento che non fu ritirato, io accetto volentieri la proposta dell'onorevole Pisanelli, poichè essa potrà accelerare il provvedimento che io invoco.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io credeva di aver dato, colle mie risposte, chiarimenti tali da dover soddisfare l'onorevole La Porta.

Non aveva certamente in animo di eludere il suo quesito, e mantengo la mia opinione, che, cioè, essendo nominata una Commissione per operare la conversione delle decime, a questa Commissione saranno demandate tutte le questioni che possono insorgere intorno a quest'operazione; e se taluna questione fosse abbandonata al potere giudiziario, non mi pare che sia il caso di farne soggetto di spiegazioni, di norme anticipate, e molto meno che ci abbia ad intervenire una dichiarazione legislativa.

In conseguenza io credo che la questione rimanga nei puri termini in cui sta.

Terrò ragione delle osservazioni che si sono fatte, perchè nello indirizzo e nelle norme che verrò dettando, abbiano a correggersi ed emendarsi quegli inconvenienti che veniva notando tanto l'onorevole La Porta, quanto l'onorevole Cordova.

In quanto poi all'ultima proposizione che mi si fa, cioè che quella legge sulle decime ecclesiastiche, in virtù dei motivi d'urgenza, si faccia precedere alla discussione della legge sull'asse ecclesiastico, il Ministero crede di non contrastarla.

Io non avrei quindi nessuna difficoltà ad unirmi alla proposta fatta dall'onorevole Pisanelli, alla quale mi pare che siasi associato l'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. In tal caso non essendovi alcuna opposizione, non occorre deliberazione.

Io terrò conto impertanto della proposta Pisanelli, previi quei concerti che naturalmente sono richiesti dalle condizioni in cui versiamo e da quelle esigenze cui si debbe avvertire nel distribuire le materie all'ordine del giorno.

LA PORTA. Io accetto la proposta Pisanelli, purchè questa legge sia posta all'ordine del giorno per la prima, altrimenti la discussione che finora si è fatta sarebbe puramente accademica.

Noi abbiamo dimostrato l'urgenza di provvedere, il ministro ha accettato una pronta discussione; come rimedio ai mali, si è deliberato di mettere subito all'ordine del giorno questa legge, e questo rimedio non deve essere illusorio, ma deve tradursi nella seguente formula: che questo progetto di legge sia messo per il primo all'ordine del giorno, a meno che possa venire tosto in discussione l'inchiesta sui fatti di Torino.

PRESIDENTE. In ho detto di tener conto della proposta conciliabilmente colle circostanze in cui versiamo.

Prenderò gli opportuni concerti a tal uopo, e non avrò difficoltà di tenerne al corrente lo stesso onorevole La Porta.

Noi abbiamo, per esempio, all'ordine del giorno la legge sul Tavoliere di Puglia; vuole forse l'onorevole La Porta che fin d'oggi sia invertito l'ordine del giorno e posto pel primo il disegno di legge da lei indicato?

Rimane dunque inteso che nel distribuire le materie all'ordine del giorno si avrà presente la fatta proposta, e per quanto è possibile si farà in modo che venga presto in discussione la legge sulle decime.

DISEGNI DI LEGGE: ORDINAMENTO DEL MUSEO INDUSTRIALE DI TORINO; - ESTENSIONE DELLA LEGGE FORESTALE ALLE MARCHE ED ALL'UMBRIA.

TORELLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge relativo all'ordinamento del museo industriale di Torino.

Ho pure l'onore di presentarne altro tendente ad estendere alle Marche ed all'Umbria la legge forestale vigente nelle provincie meridionali.

Mi permetterà la Camera di dare qualche spiegazione in proposito di quest'ultimo.

Nelle provincie accennate delle Marche e dell'Umbria, ossia nelle provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino è sempre in vigore l'editto 27 novembre 1805 del cardinale Consalvi; in forza di tale editto nessun proprietario può atterrare una pianta senza un permesso dell'autorità, la quale dietro una serie di verifiche accorda o nega tale permesso; il diritto di proprietà è vincolato sino all'assurdo, ma a tale segno che, chi taglia un albero senza tale permesso, è passibile di una multa di 100 scudi, ossia lire 1050 per *minimum*, estensibile al doppio ed al triplo, oltre le

pene corporali che è in arbitrio del giudice di infliggere.

Ciò avviene, o può avvenire legalmente al di qua dell'Apennino; al di là invece, ossia in Toscana, havvi la più sconfinata libertà, talchè un proprietario può tagliare un bosco, fosse sul dorso il più ripido di un monte, ed è certo il danno che ne deriva; mentre il proprietario marchigiano o dell'Umbria non può tagliare una pianta nel luogo il più innocuo, nella pianura la più perfetta; e per colmo di mostruosità, se un ladro ruba una pianta, viene condannato alla multa di 30 lire, quella stessa pianta che se la taglia il proprietario è passibile di una multa di 1050 lire.

Come è facile a credersi, la legge non è eseguita; ma anche questo è un male, tanto più che non mancano talvolta gli agenti da far denunce, nel qual caso il giudice pronunzia la sua sentenza, ed il ministro dell'agricoltura è obbligato a far grazia.

Simili anomalie non possono e non devono più sussistere; e per questo il Ministero ha creduto di proporvi di estendere la legge la più mite che esiste in Italia fra le diverse che conta, essendo d'avviso che una legge debba esservi, e la sconfinata libertà è dannosa.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dell'agricoltura e commercio della presentazione di questi due progetti di legge; e quanto al secondo, se non vi sono osservazioni, sarà dichiarato di urgenza.

L'onorevole Torrigiani ha la parola per presentare una relazione.

RELAZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE: BONIFICHE DEI TERRENI PALUDOSI — MAGAZZINI GENERALI.

TORRIGIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge col quale il signor ministro d'agricoltura, industria e commercio ha chiesto facoltà di pubblicare e rendere esecutori nel Regno due progetti di legge, uno sulle bonifiche dei terreni paludosi, l'altro sui magazzini generali, ed il pegno in materia commerciale.

Credo mio dovere di chiedere alla Camera l'urgenza per la discussione di questo progetto di legge, giacchè quando piacesse alla stessa di accettare le conclusioni a cui la Commissione è arrivata, noi potremmo discutere subito uno dei due progetti di legge suindicati, quello cioè sui magazzini generali, di cui è già stata pubblicata e distribuita la relazione.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PETIZIONI CONCERNENTI QUESTIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola per presentare alcune petizioni.

TORNATA DEL 9 GENNAIO

D'ONDES-BEGGIO. Ho l'onore di presentare 23 petizioni contro la proposta di legge intorno alla soppressione delle corporazioni religiose e all'ordinamento dell'asse ecclesiastico. Esse sono dei cittadini dei seguenti comuni della provincia di Girgenti in Sicilia: Montalegro, Santo Stefano Quisquina, Grotta, Burgio, Recalmuto, Bivona, Cianciana, Sant'Angelo Muxaro, Palma, Montechiaro, Ravanusa, Realmonte, Comitini, Casteltermini, Santa Margherita, San Biagio Platani, Licata, Camastra, Sambuca, Cammarata, Montevago, Sclacca, Ioppolo, Naro.

In questa occasione mi pregio di rammentare alla Camera che già l'anno scorso ho presentato le petizioni dei monasteri di donne della città di Palermo contro qualunque legge di simile natura.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame delle medesime.

LA PORTA. Dopo la presentazione delle petizioni testè fatta dall'onorevole D'Ondes-Beggio, credo opportuno di dichiarare alla Camera che questa mane ho presentato due petizioni di cittadini della provincia di Girgenti. Una di esse è una protesta di 44 cittadini di Naro, generosa e patriottica città del mio collegio elettorale, Girgenti, colla quale intendono disdire le firme che i preti avevano loro carpito contro la legge della soppressione delle corporazioni religiose. (*Viva ilarità*)

D'ONDES-BEGGIO. Chiedo di parlare.

LA PORTA. Inoltre altri 144 cittadini della stessa città di Naro protestano contro quelle firme, e nello stesso tempo invocano dal Governo e dalla Camera che essa voglia decretare l'abolizione delle corporazioni religiose, ed una locale benefica destinazione dei beni delle corporazioni stesse.

Rammento pure che al principio di questa tornata ho presentato una petizione di 200 elettori politici della città di Girgenti, i quali invocano l'abolizione delle fraterie, colla simile invocazione sul destino di detti beni.

D'ONDES-BEGGIO. Il signor La Porta ha parlato quasi avesse dato una mentita ad una delle petizioni da me presentate. (*No! no!*) Io gli dirò solo che se egli ha parlato di quaranta individui che ritirano la loro firma, io ho parlato di migliaia e migliaia che non si disdicono.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE DIVERSE.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alcune interpellanze: prima debbo rammentare come l'onorevole Marolda-Petilli, nella tornata del 9 novembre, proponesse d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sopra sette articoli del regolamento relativo alla legge del dazio di consumo. Il ministro dichiarava che egli avrebbe risposto a quest'interpellanza quando avrebbe potuto rispondere all'interpellanza dell'onorevole Polsinelli che intendeva proporre interpellanze affini.

Ora, siccome l'onorevole Polsinelli non è presente,

e l'onorevole deputato Marolda insiste perchè la sua interpellanza abbia luogo, prego il ministro di finanze a dichiarare in qual giorno intenda rispondervi.

Osservo pure come questi articoli siano indicati nel resoconto della Camera dei 9 dicembre ora scorso.

MELLANA. Mi occorre di avvertire che l'assenza dell'onorevole deputato Polsinelli non impedisce che abbia luogo l'interpellanza, poichè sta in fatto che egli aveva incaricato me di compiere l'ufficio che egli si era assunto a questo riguardo, ed io sono pronto quandochessia.

PRESIDENTE. Allora pregherei l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare quando intenda di rispondere all'interpellanza del deputato Polsinelli, che verrebbe ora fatta dall'onorevole Mellana, ed a quella dell'onorevole Marolda.

SELLA, ministro per le finanze. Crederei, se la Camera non fa opposizione, che si potesse fissare una sera per non ritardare l'esame dei progetti di legge che dobbiamo discutere...

Voci. No, alla sera! Sì!

SELLA, ministro per le finanze... vi sono parecchie leggi urgenti dinanzi al Parlamento; quindi proporrei la sera di giovedì per le due interpellanze Mellana e Marolda.

MAROLDA-PETILLI. Non si è deciso ancora di voler tenere seduta di sera, e prego il presidente a porre in votazione se la Camera assenta di tener seduta per giovedì a sera, altrimenti non potrà aver luogo la discussione.

PRESIDENTE. Se non v'ha osservazione in contrario, rimane inteso che giovedì vi sarà una seduta straordinaria per le interpellanze di cui si è fatto parola.

La seconda interpellanza che debbo annunciare è del deputato Borella, il quale la rivolge al signor ministro delle finanze circa le condizioni finanziarie della Cassa di depositi e prestiti.

Prego il signor ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a quest'interpellanza.

SELLA, ministro per le finanze. Proporrei per lo svolgimento di quest'interpellanza la sera di giovedì dell'altra settimana.

MELLANA. Il signor ministro può ben dichiarare quando desidera rispondere ad un'interpellanza, ma credo che per istabilire il tempo a ciò non basti la espressione del desiderio d'un ministro. L'argomento stesso indica che l'interpellanza dell'onorevole Borella è di tale urgenza da non doversi rimandare di settimana in settimana. D'altra parte per rispondervi non occorrono tanti studi.

CRISPI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

MELLANA. È inoltre nell'interesse del Governo stesso di non lasciare il paese così lungamente nell'incertezza riguardo ad un fatto quale è quello di cui si tratta.

CRISPI. Il ministro delle finanze dovrà fra breve presentare la situazione finanziaria dello Stato. Credo che si potrebbe unire l'interpellanza del deputato Borella alla discussione cui darà luogo essa situazione.

Voler fare dell'argomento proposto dall'onorevole Borella una discussione serotina sarebbe dare al medesimo pochissima importanza mentre ne ha moltissima. È ben inteso che la mia mozione intendo abbia effetto qualora la Camera non voglia stabilire una seduta speciale di giorno.

SELLA, ministro per le finanze. Comincerò a far osservare all'onorevole Mellana che il ministro delle finanze deve prepararsi a discussioni che avranno luogo quasi contemporaneamente nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Si debbono discutere varie leggi di finanza, ed occorre di prendere non pochi provvedimenti. Quindi la Camera comprenderà di leggieri che se tutti i giorni io dovessi rispondere ad interpellanze, e prepararmi alle discussioni delle leggi, e dare i necessari provvedimenti, questo sarebbe tal lavoro a cui credo che sia ben difficile il poter reggere.

Spero pertanto che egli troverà abbastanza naturale che io chieda di frapporre un certo intervallo tra l'una interpellanza e l'altra. Se però si vuole rinviare questa interpellanza all'epoca in cui verrà a discutersi la situazione del tesoro, io non vi ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Borella a dire se consente che la sua interpellanza sia rimandata all'epoca in cui verrà in discussione la situazione delle finanze.

BORELLA. Io veramente non potrei accettare questa proposta, a meno che non fosse fissato il tempo in cui l'onorevole ministro presenterà questa situazione generale delle finanze, perchè io so esservi comuni i quali sono autorizzati già dal Governo a fare mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti in seguito a parere del Consiglio di Stato, e che non li possono ottenere per le condizioni deplorabili in cui quella Cassa si trova.

Siccome io credo che questo argomento sia abbastanza importante, come ha osservato benissimo l'onorevole Mellana, per esigere una discussione particolare e al più presto fatta, così, a meno che l'onorevole ministro ci prometta che sollecitamente sarà sottoposta alla Camera la situazione finanziaria generale, io non posso assentire alla proposta sovra accennata. I corpi morali i quali sono autorizzati per legge a fare imprestiti non debbono restare così sospesi, mentre hanno necessità di danari.

SELLA, ministro per le finanze. Io non so a quali fatti voglia alludere l'onorevole Borella quando accenna che l'amministrazione di questa Cassa sia mal condotta.

Voci. No! no!

BORELLA. Dico che è senza danari.

SELLA, ministro per le finanze. Ebbene, io posso dire che nel mese passato si è dato corso, e, se non vado errato, per cinque o sei milioni d'imprestiti a comuni ed altri corpi morali in dipendenza della Cassa dei depositi e prestiti.

Io però prego l'onorevole Borella di non venir fuori con dei fatti staccati prima della sua interpellanza. Aspetti il momento di farla, egli dirà allora quello che crede, e io mi permetterò di rispondergli.

Ora egli non crede di poter accettare la proposta Crispi se io non posso determinare il giorno in cui presenterò la situazione finanziaria, ed io debbo dichiarare alla Camera che non sono in condizione di fissare esplicitamente questo giorno perchè mancano ancora dei dati che devono pervenire da alcune direzioni, e fino a che questi dati non siano giunti (il che spero avverrà fra brevissimo tempo) sono nella impossibilità di fare questa presentazione. Dimodochè tra per questa incertezza, e perchè non vorrei dar luogo alla credenza indicata dall'onorevole Borella, io mi unirò a lui nell'insistere affinchè per tale interpellanza venga fissata la sera di giovedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Resta dunque fissata per il secondo giovedì.

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Quando giovedì l'onorevole Sandonnini presentava la relazione della Commissione incaricata dell'esame intorno ai fatti dolorosi avvenuti in Torino il settembre scorso, l'egregio nostro presidente si riservava di consultare nella seduta d'oggi la Camera per istabilire a questo riguardo. Ora, io pregherei l'onorevole presidente, pregherei la Camera eziandio a voler fissare questo giorno, anche per non protrarre troppo oltre questa discussione, che è certo un amaro calice, cui pure bisogna bere, e che, come avviene di tutte le medicine un po' ingrate, bisogna cercare di mandar giù il più presto che si possa.

Di più vedo che si vanno diffondendo voci al riguardo, le quali potrebbero per avventura generare apprensioni, se non pericoli maggiori.

Io dunque pregherei il signor presidente a voler interrogare la Camera perchè fissi il giorno, e non molto lontano, in cui questa discussione debba aver luogo.

PRESIDENTE. Ricorderò all'onorevole Chiaves ed alla Camera come al presentarsi di questa relazione, il che fu nella tornata del 5 di questo mese, e che, lo assevero, passò immantamente alla tipografia, io dichiarassi, che avrei messa all'ordine del giorno l'inchiesta, tre o quattro giorni dopo che ne fosse fatta la distribuzione, e che sperava che questa distribuzione avrebbe avuto luogo ben presto.

Forse ella avrà luogo domani o dopo domani. Però, se fosse presente alcuno dei membri della Commissione, poichè l'onorevole Sandonnini, relatore, sta ora vegliando a questa stampa, lo pregherei a voler dare qualche maggiore spiegazione in proposito.

DE SANCTIS FRANCESCO. Io credo che la relazione potrà essere distribuita fra quattro o cinque giorni... (*Oh! oh!*)

BIANCHI ALESSANDRO. Se fu già presentata la relazione la settimana scorsa!

DE SANCTIS FRANCESCO. A me pare troppo tenue cosa il far ora questione di giorni. Io dissi quattro o cinque giorni perchè si sta facendo qualche correzione.

TORNATA DEL 9 GENNAIO

(*Rumori*) Del resto appena distribuita la relazione si fisserà il giorno in cui dovrà farsi questa discussione.

CHIAVES. Domando la parola.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola.

CHIAVES. A me pare che si fosse rimasti intesi che i documenti relativi a questa relazione sarebbero stati comunicati immediatamente alla segreteria della Camera...

PRESIDENTE. Mi perdoni, ho detto che, o fossero presso la segreteria, o presso la Commissione, ciascun deputato poteva prenderne visione.

CHIAVES. Io ho fatta quest'avvertenza perchè nella segreteria questi documenti non vi sono; e questo io so perchè qualche nostro onorevole collega si recò alla segreteria per esaminarli e non ve li trovò.

L'onorevole De Sanctis mi parlò di quattro o cinque giorni in cui bisognerebbe ancora aspettare prima di vedere distribuita questa relazione.

Egli parlava ancora di qualche correzione che bisognerebbe fare nella relazione stessa. Veramente io pregherei qualcuno della Commissione a dare uno schiarimento un poco più ampio, per sapere se la presentazione che venne fatta possa considerarsi come definitiva, o se si vuole ritenere che questa relazione sia ritirata per un incidente qualsiasi. È meglio parlare chiaro, perchè la cosa è troppo grave e delicata.

BIANCHERI. Mi duole che l'onorevole Chiaves abbia fatte delle supposizioni le quali non potrebbero che ferire l'amor proprio della Commissione.

Io credo che egli andò grandemente errato quando abbia pensato un solo istante che la Commissione, nel presentare la relazione, studiamente si sia lasciata facoltà di variare la stessa relazione; ciò non poteva essere menomamente nell'animo di veruno dei membri che la compongono...

CHIAVES. Domando la parola.

BIANCHERI ...poichè essi sanno quello che devono alla Camera e quanto devono a sè stessi.

Le correzioni per avventura da arrecare alla relazione non erano che di pura e semplice redazione, o, per meglio dire, l'unico ritardo nel presentare la relazione proviene dalla necessità di correggere le bozze di stampa.

Siccome trattasi di una relazione piuttosto voluminosa, ognuno che è pratico delle cose di stampa sa che le prime bozze non vengono mai in modo così chiaro, così preciso da non aver bisogno di alcune correzioni; e il nostro relatore sta appunto occupandosi in questo momento di queste bozze.

Ciò valga in risposta alle supposizioni dell'onorevole Chiaves, che mi riuscirono piuttosto dolorose, intorno all'andamento dei lavori della Commissione.

In quanto ai documenti, io dirò all'onorevole Chiaves che la Commissione non si è punto obbligata di deporre immediatamente alla segreteria i documenti che concernono i lavori della Commissione d'inchiesta sui fatti del 21 e 22 settembre; anzi, se ben mi ricordo,

l'onorevole presidente disse che, appena la relazione sarebbe stata distribuita, questi documenti sarebbero stati depositati o presso la segreteria, o tenuti presso la Commissione affinchè ogni deputato avesse agio di prenderne cognizione.

L'onorevole Chiaves capirà come appunto in questo momento, standosi correggendo le bozze di stampa, sia opportuno che questi documenti siano presso il relatore medesimo, poichè ci sono dei rimandi che stanno tra la relazione ed i documenti da consultarsi.

Non appena la relazione potrà essere stampata, si farà sapere alla Camera per mezzo dell'onorevole presidente se questi documenti dovranno rimanere depositati presso la segreteria o presso la Commissione, ed allora sarà lecito ad ognuno dei deputati di prenderne visione.

C'è una questione che merita di essere considerata ed è che ci sono dei documenti che furono comunicati alla Commissione, direi, quasi confidenzialmente, non certamente perchè possa sorgere nella volontà di nessuno di sottrarre qualcheduno di questi documenti, ma perchè potrebbe accadere che taluno di questi documenti andasse smarrito, e la Commissione si troverebbe impegnata, direi quasi, nel suo amor proprio, nel dover dar conto di questi documenti o al ministro dell'interno o ad altre autorità interessate.

Di modo che, solo allora quando la relazione sarà stampata, sarà il momento opportuno di stabilire se dovranno essere questi documenti depositati presso la segreteria oppure presso la Commissione, la quale in ogni istante del giorno sarà sempre pronta a darne visione a tutti coloro che ne manifesteranno il desiderio.

CHIAVES. Io debbo una spiegazione personale all'onorevole mio amico Biancheri.

Prima di tutto dichiaro che accetto in massima parte le sue risposte. Poi dichiaro che non so come l'onorevole mio amico abbia potuto supporre che io abbia voluto in qualche modo apporre una taccia alle persone, per me onorevolissime, che compongono questa Commissione.

Io aveva accennato questo fatto che sovente avviene anche in procedimenti ordinari, che, cioè, quando una istruzione si trova già all'ultimo stadio della procedura, sopravvenga un fatto od una rivelazione, un incidente qualunque per cui si veda che bisogna, se non in tutto, almeno in parte, rifare, ed anche in parti sostanziali, il lavoro; e non sarebbe a stupire che anche nel compiersi del lavoro di una Commissione d'inchiesta parlamentare ciò avesse potuto avvenire.

Ritenga la Camera, e ritenga l'onorevole mio amico, che soltanto a questo fatto io accennava, e non vorrei che l'onorevole mio amico Biancheri potesse sospettare che mi fosse mai venuto in mente di toccare in qualche modo all'onorabilità dei membri della Commissione.

BIANCHERI. Accetto di cuore le spiegazioni date dall'onorevole mio amico Chiaves. Dico però che non mi è mai passato per la mente che egli abbia voluto in qual-

che modo ferire l'onorabilità della Commissione: soltanto mi sono creduto in debito di mettere bene in chiaro diversi fatti per rispondere a certe voci che vennero sparse, le quali sono affatto prive di fondamento; e premeva tanto a me, quanto a tutti i miei onorevoli colleghi della Commissione, che venisse occasione per potere smentire queste voci.

CHIAVES. Intanto accetto la dichiarazione che fa il preopinante, che le variazioni sono soltanto di redazione, non di sostanza.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che sarà messa in discussione due o tre giorni dopo la distribuzione; del resto dalle dichiarazioni, che ha testè fatte l'onorevole Biancheri, la Camera ha compreso che questa distribuzione sarà fatta ben presto (*Movimento*).

Debbo ora annunciare alla Camera una nuova interpellanza dell'onorevole Conforti:

« Il sottoscritto intende interpellare il Ministero intorno all'estradizione consentita dal Governo francese al Governo italiano, riguardo ai briganti La Gala e compagni. »

Interrogo gli onorevoli ministri presenti a dire se e quando intendano di rispondere a quest'interpellanza.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il Ministero è prontissimo ad accettare l'interpellanza, ma poichè non è posta all'ordine del giorno, pregherei la Camera a voler fissare all'uopo la seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora sarà fissata per quest'interpellanza la tornata di domani.

La parola è all'onorevole Crispi per presentare alcune petizioni.

CRISPI. Dopo essersi presentate delle petizioni a favore delle corporazioni religiose, penso sarà una buona notizia per gli amici del progresso quella della presentazione di altre petizioni per l'abolizione della pena di morte. Si tratta di 5315 cittadini italiani, i quali chiedono che la pena di morte sia cancellata dal nostro Codice. Essi domandano che sia abolito il boia, al quale è dato di togliere la vita materiale, e spero che la Camera non solo farà eco ai loro voti, ma abolirà anche il convento che è il boia della vita morale (*Bravo — Movimenti diversi*).

Prego la Camera a voler mandare questa petizione alla Commissione incaricata del disegno di legge per l'unificazione legislativa.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa colla dichiarazione che ho già fatta più volte per ogni effetto che di ragione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DELL'ISTITUTO CLINICO DI NAPOLI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per ispesa straordinaria sul bilancio 1864 del Ministero della pubblica istruzione per l'istituto clinico e le scuole anatomiche dell'Università di Napoli.

La discussione generale è aperta. Se niuno domanda la parola, si passa alla discussione dell'articolo di cui do lettura:

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa straordinaria di lire cento mila occorrente per la formazione dell'istituto clinico e delle scuole anatomiche della regia Università di Napoli.

« Tale spesa sarà iscritta nel bilancio passivo della pubblica istruzione pel 1864 al capitolo 77, articolo 6. »

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Pregherei i signori deputati di recarsi ai loro posti e di far silenzio, altrimenti non si potrà discutere.

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io vorrei sapere se si tratta di una spesa a farsi, oppure di una spesa già fatta; perchè se si tratta di una spesa già fatta, io dirò che il Ministero precedente ha commesso un atto incostituzionale, facendo una spesa non approvata per legge; se si tratta poi di una spesa a farsi, allora si deve mettere nel progetto di legge per l'anno 1865, e non per l'anno 1864 come sta scritto qui.

Quello poi che io voglio far conoscere si è che il Ministero passato si è continuamente posto sotto i piedi la Costituzione, e specialmente quando si trattava di maggiori spese, ha sempre proceduto senza chiedere preventivamente l'autorizzazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Mi pare che il deputato Mellana avesse chiesta la parola.

MELLANA. Io aveva domandato la parola perchè, non supponendo che vi potesse essere questa violazione indicata dall'onorevole preopinante, chiedeva che, trattandosi di spesa a farsi (e non può essere che spesa a farsi se se ne domanda l'autorizzazione al Parlamento), fosse iscritta nel bilancio del 1865, in quel bilancio nel quale dovranno effettuarsi le grandi economie.

NATOLI, ministro per l'istruzione pubblica. Io posso dichiarare agli onorevoli preopinanti che la spesa di cui si tratta non è punto una spesa fatta, ma è una spesa da farsi, e per la quale si chiede l'approvazione del Parlamento.

In quanto poi al metterla sul bilancio del 1865, io non incontro nessuna difficoltà, essendo essa, come ho detto, una somma che ancora si deve erogare.

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha la parola.

BRUNO. Dacchè l'onorevole ministro acconsente a che la spesa si iscriva nel bilancio 1865, io raccomando alla Camera di aderirvi, inquantochè desidero che nell'ordinamento degli istituti clinici si tenga presente la gran questione dell'organizzamento delle Università italiane, che sono la base di questi istituti.

Io mi arresto su questo particolare perchè ho veduto, per esempio, a Bologna la creazione di un istituto clinico, il quale, fatto allo scopo utile della scienza, è ben lungi dal soddisfarne le esigenze, essendo troppo piccola la camera in proporzione del numero dei giovani che dovrebbero entrarvi per profittare della clinica.

TORNATA DEL 9 GENNAIO

Egli è perciò, o signori, che io raccomando vivamente alla Camera che quest'iscrizione venga fatta nel bilancio del 1865, affinchè l'onorevole ministro della istruzione pubblica, con quell'attenzione che gli è abituale, possa provvedere a renderla proficua veramente e adatta ai bisogni della scuola italiana.

PRESIDENTE. È dunque inteso che si dirà « pel 1865 » invece di « 1864 ».

SELLA, ministro per le finanze. Bisognerà dire « in apposito capitolo, » perchè il capitolo 77 si attaglia al bilancio 1864, e non a quello del 1865.

PRESIDENTE. Si dirà dunque:

« Tale spesa sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio passivo della pubblica istruzione pel 1865. »

Metto ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia.

SELLA, ministro per le finanze. Vorrei pregare la Camera di differire questa discussione fin dopo l'interpellanza annunciata per domani. È questo un argomento abbastanza importante perchè non convenga interromperlo a mezzo per dar luogo ad altra discussione. D'altra parte desidererei che prima fossero ultimate alcune conferenze che devono aver luogo colla Commissione che ha esaminato questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Verrà dopo in discussione.

Ricorda la Camera che fin dall'aprile scorso sia stato

presentato di nuovo dal signor ministro guardasigilli il progetto di legge portante l'abolizione della cauzione dei procuratori, già da essa deliberato, e modificato poscia dal Senato.

Pregherei la Commissione che già ebbe a riferirne a volersi riunire il più presto possibile, ed a nominare il relatore, imperocchè ogni ulteriore ritardo potrebbe essere cagione di inconvenienti e di danni gravissimi.

Si procede ora alla votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge testè deliberato.

(Segue la votazione e quindi lo spoglio).

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si rinnoverà domani la votazione.

La seduta è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Nomina di un commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica;

2° Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge concernente l'Istituto clinico e le scuole anatomiche dell'Università di Napoli;

3° Interpellanza del deputato Conforti al Ministero intorno all'estradiizione consentita dal Governo francese al Governo italiano dei briganti La Gala e compagni.

Discussione dei progetti di legge:

4° Vendita di beni demaniali in Toscana;

5° Affrancamento del Tavoliere di Puglia.